

Regolamento ai sensi del D.M. 180/2010 e D.M. 145/2011 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, concernente l' Organismo di mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Tempio Pausania e le relative procedure, adottato dall'Ordine degli Avvocati di Tempio Pausania con delibera del 29 /7/ 2011, modificato con delibera del 13.1.2012 .

INDICE

Art. 1 - Definizioni.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Art. 3 -Elenco dei mediatori.

Art. 4 Avvio del procedimento.

Art.5- La Segreteria.

Art. 6 - Sede del procedimento.

Art. 6 bis - Regolamento ODM incontri in videoconferenza.

Art. 7 - Funzioni e designazione del mediatore.

Art. 8 - Cause di incompatibilità e garanzie di imparzialità del mediatore. Art. 8 bis -
Tirocinio assistito.

Art. 9 - Riservatezza.

Art. 10 - Incontro di mediazione.

Art. 11 - Conclusione del procedimento di mediazione. Art. 12 -
Indennità.

Art. 13 - Diritto di accesso.

Art. 14 - Adempimenti e responsabilità delle parti. Art. 15 -
Norme finali.

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento:

- a) per “Mediazione” si intende il procedimento volto alla composizione delle controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, tra due o più soggetti, sia che le stesse controversie intercorrano tra privati, sia che intercorrano fra privati ed imprese, associazioni o enti, sia privati che pubblici, tramite l’assistenza di un mediatore indipendente, imparziale e neutrale;
- b) per “Organismo” si intende l’Organismo di Conciliazione dell’Ordine degli Avvocati di Tempio Pausania, nella sua sede principale. presso il Tribunale di Tempio Pausania;
- c) per “Direttivo”, si intende il gruppo di sei persone, di cui una facente funzioni di “Tesoriere”- la cui figura dovrà necessariamente coincidere con il tesoriere del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tempio Pausania- selezionate dal Consiglio dell’Ordine stesso, tra i propri iscritti , che svolgerà le funzioni specificate nello statuto;
- d) per “Responsabile dell’Organismo” o semplicemente “Responsabile” si intende la persona fisica, cui sono attribuiti, una volta nominato dal “Direttivo”, con delibera di conferma del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tempio Pausania, i compiti e le prerogative riservate a tale soggetto dalla normativa vigente e dallo Statuto;
- e) per “Tesoriere” si intende il soggetto che, anche avvalendosi della “Segreteria”, provvede a:
 - eseguire le delibere del “Direttivo” nei settori di competenza;
 - curare la gestione economica ordinaria della Cassa dell’Organismo” e dare esecuzione alle delibere di spesa del “Direttivo”;
 - predisporre i bilanci;
 - svolgere tutti i compiti attribuitigli dallo Statuto o da specifiche deleghe approvate dal “Direttivo”;
- f) per “Segreteria” si intende la struttura di supporto, comunque denominata, che cura la gestione delle procedure di mediazione; a capo della Segreteria vi è il Segretario Generale dell’Organismo;
- g) per “Regolamento ODM incontri in videoconferenza” si intende il regolamento degli incontri di mediazione a distanza ed in forma telematica di cui all’allegato B del presente elaborato.

Art. 2 - Ambito di applicazione.

1. Ai sensi degli art. 2 e 5 del D.lgs. n. 28/10, sue modifiche ed integrazioni,

il presente regolamento è applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, su invito del Giudice, su iniziativa di taluna o di tutte le parti.

2. Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.

Art. 3 - Elenco dei mediatori

Premesso che tutti gli avvocati iscritti all'Albo sono di diritto mediatori, possono essere iscritti a domanda nell'elenco dei mediatori i soggetti che sono in possesso dei seguenti requisiti :

- a) avere conseguito il titolo di avvocato ed essere iscritti all'Albo ordinario degli Avvocati di Tempio Pausania;
- b) **essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento tecnico-pratici a ciò finalizzati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 55bis del Codice Deontologico Forense**, nonché la partecipazione , da parte dei mediatori, nel biennio di aggiornamento ed in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti;
- c) non aver riportato condanne penali e disciplinari e non avere in corso procedimenti penali e/o disciplinari; per i reati colposi il Consiglio dell'Ordine, su richiesta dell'organismo, esprimerà parere vincolante caso per caso;
- d) non aver riportato condanne a pena detentiva, applicata su richiesta delle parti ,non inferiore a sei mesi;
- e) non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- f) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza;
- g) non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;
- h) essere in regola con il pagamento delle quote associative all'Ordine.

L'Organismo, a seguito della ricezione della domanda di iscrizione nell'elenco, corredata dei documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti, ne verifica la regolarità e delibera l'iscrizione e ne dà comunicazione al responsabile del registro degli Organismi di mediazione, nei modi prescritti, per descrizione formale nell'elenco dei mediatori dell'Organismo e l'inserimento nell'elenco dei mediatori tenuto dal Ministero della Giustizia.

Ogni tre i mesi l'organismo dispone l'aggiornamento dell'elenco

procedendo alle nuove iscrizioni e alla cancellazione di coloro che hanno perso i requisiti o che sono incorsi nelle situazioni di incompatibilità previste dal presente regolamento ovvero di coloro che ne hanno fatto domanda; la cancellazione può essere altresì disposta nei casi di grave inadempimento degli obblighi stabiliti dal codice etico o comunque connessi alla funzione svolta; la cancellazione, se non segue alla domanda del mediatore, è pronunciata dall'Organismo sentito l'interessato.

I mediatori non possono svolgere attività di mediazione per più di cinque organismi compreso il presente, e comunicano senza indugio all'Organismo la perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

Art. 4 - Avvio del procedimento

1. Il procedimento si avvia attraverso il deposito, presso la Segreteria di una domanda completa utilizzando gli appositi moduli cartacei disponibili presso la segreteria e sul sito internet www.ordineavvocatitempio.it, ovvero in carta libera purché contenente gli elementi previsti dal comma successivo.
2. Nella domanda di mediazione devono essere indicati:
 - a) il nome dell'organismo di mediazione;
 - b) nome, dati identificativi e recapiti delle parti in modo da consentire le comunicazioni di cui all'art. 3 del presente regolamento;
 - c) i dati identificativi di colui che, se necessario, parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere e/o deposito di visura camerale aggiornata, in caso di persona giuridica;
 - d) descrizione dell'oggetto della domanda e delle ragioni della pretesa;
 - e) indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile;
 - f) dati identificativi dei difensori, dei professionisti e/o delle persone di fiducia che assisteranno la parte nel procedimento. Le parti devono partecipare al procedimento con l'assistenza di un avvocato nella mediazione obbligatoria e disposta dal Giudice, ex art. 5, comma 1 bis e comma 2 del D.lgs. n.28/20/10 al primo incontro e agli incontri successivi e fino al termine della procedura. Nella mediazione c.d. facoltativa possono partecipare senza l'assistenza di un avvocato.
 - g) dichiarazione del proponente di non aver depositato per la stessa controversia altre domande di mediazione presso diversi organismi di conciliazione.
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, la domanda di mediazione deve essere depositata presso la Segreteria dell'Organismo con qualunque strumento idoneo a comprovare l'avvenuta ricezione.
4. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione della parte invitata al procedimento, costituiscono accettazione del presente regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata. Le parti possono depositare domande congiunte o contestuali. La domanda può essere depositata anche nei confronti di più parti.

5. La Segreteria procede all'istruttoria della domanda presentata. Qualora la domanda si presenti incompleta rispetto agli elementi sopraindicati ovvero la parte attivante non provveda al versamento delle spese di avvio, il Responsabile dell'Organismo sospende la domanda ed invita la parte richiedente a provvedere al suo perfezionamento entro il termine di sette giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali non si darà corso alla procedura. Il Responsabile dell'Organismo fissa la data del primo incontro tra le parti entro 30 giorni dal deposito della domanda, salvo diverso accordo tra le parti.

6. La Mediazione ha una durata non superiore a **3** mesi dal deposito dell'istanza.

In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'istanza.

L'organismo comunica l'avvenuta ricezione dell'istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura.

Art. 5 - La Segreteria.

1. La Segreteria amministra il servizio di mediazione. Coloro che operano presso la Segreteria non entrano nel merito della controversia e non svolgono attività di consulenza.

2. La Segreteria tiene un registro, anche informatico, contenente per ogni procedimento di mediazione, le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito.

3. La Segreteria verifica:

- a) la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e la annota nell'apposito registro;
- b) l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione.

4. La Segreteria, inoltre, comunica, nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:

- a) alla parte attivante: il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione;
- b) all'altra o alle altre parti la domanda di mediazione, il nominativo del mediatore designato nonché data e luogo dell'incontro di mediazione con l'invito a comunicare, almeno otto giorni prima dell'incontro, la propria adesione a partecipare personalmente al procedimento, nonché i costi del procedimento e delle spese di mediazione, gravanti su ciascuna parte, come da tabelle ministeriali;
- c) qualora l'attivante abbia richiesto che l'incontro abbia luogo anche se l'altra o le altre parti non abbiano dichiarato di volervi partecipare, la segreteria avverte queste ultime che l'incontro si terrà in ogni

caso;

- d) la parte istante, in aggiunta all'Organismo, può farsi parte attiva per effettuare le comunicazioni alla parte chiamata, ai fini dell'interruzione dei termini di decadenza di cui all'art. 5 comma 6 del D.L. n. 28/2010.

5. La Segreteria informa, altresì, la parte dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.lgs. n. 28/10 avvertendo della circostanza che, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del Dlgs. n. 28/10, il Giudice può desumere dalla mancata partecipazione al procedimento argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, 2° comma, c.p.c.,
6. Ove l'incontro non abbia avuto luogo perché la parte invitata non ha tempestivamente espresso la propria adesione ovvero ha comunicato espressamente di non voler aderire e l'attivante ha dichiarato di non volervi comunque procedere, la Segreteria rilascerà, su istanza dell'attivante, in data successiva a quella inizialmente fissata, una dichiarazione di conclusione del procedimento per mancata adesione della parte invitata.

Nei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione costituisca condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5 comma 1 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28., il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata e la Segreteria rilascerà l'attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'art. 11 comma 4 del decreto legislativo 28/2010. **In tal caso nessun compenso sarà dovuto all'organismo di mediazione.**

7. La Segreteria può dichiarare concluso il procedimento dandone notizia alle parti:
 - In qualsiasi momento le stesse dichiarino o dimostrino di non avere interesse a proseguire il procedimento;

Qualora siano decorsi **tre** mesi dal deposito dalla domanda.

8. Su richiesta di parte la Segreteria attesta altresì per iscritto:
 - a) l'avvenuto deposito della domanda;
 - b) l'avvenuta chiusura del procedimento.

Art. 6 - Sede del procedimento.

1. Il procedimento di mediazione si svolge presso le sedi dell'organismo, ubicato presso il Palazzo di Giustizia di Tempio Pausania, secondo quanto indicato dalla Segreteria e dal Responsabile.
- 2 La sede di svolgimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo

Art. 6bis - Regolamento ODM incontri in videoconferenza.

L'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Tempio Pausania adotta un servizio telematico di mediazione al fine di consentire lo svolgimento della mediazione delle controversie vertenti su diritti disponibili finalizzata alla conciliazione stragiudiziale delle controversie ai sensi del d.lgs. n. 28/2010, la cui disciplina allegata sotto la lettera B costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Art. 7 - Funzioni e designazione del mediatore.

1. Il mediatore non decide la controversia ma aiuta le parti nella composizione della stessa, tramite la ricerca di un accordo per esse soddisfacente.
2. In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo.
3. Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell'elenco interno dei mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro.

Al fine di garantire l'imparzialità nella prestazione del servizio, la designazione del mediatore avviene secondo criteri di rotazione e di turnazione prestabiliti.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, ovvero ne riceva richiesta da una delle parti, il Responsabile dell'Organismo, con atto motivato, nomina un mediatore anche prescindendo dal criterio della turnazione degli incarichi: in questi casi la designazione dovrà avvenire considerando la specifica competenza, disponibilità e esperienza in mediazione richiesta dall'oggetto e dalle caratteristiche delle parti della controversia e potrà avvenire anche ricorrendo agli elenchi dei mediatori di altri Organismi di mediazione. Anche nei casi in cui la designazione avvenga prescindendo dalla turnazione, deve comunque essere assicurata l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico. Nelle mediazioni in materia di responsabilità medica e risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti si potrà designare il mediatore, anche prescindendo dal criterio della turnazione, tra i professionisti che abbiano dichiarato e dato prova di specifica competenza ed esperienza.

4. Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione.
5. Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico, anche a mezzo posta elettronica.
6. Il mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge e dal codice etico dell'Organismo. Prima dell'inizio di ciascun procedimento di mediazione e comunque prima dell'incontro con le parti, il mediatore sottoscrive un'apposita dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità con esplicito riferimento al codice etico. Il mediatore che chiede l'iscrizione nell'elenco dei mediatori dell'Organismo accetta il regolamento di procedura, il codice etico e il regolamento disciplinare dell'organismo.
7. Il mediatore non potrà svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro. Al mediatore è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; non può

percepire compensi direttamente dalle parti.

8. Il mediatore deve informare immediatamente l'Organismo ed eventualmente le parti dell'affare in corso di trattazione, delle vicende soggettive che possono avere rilevanza agli effetti delle prestazioni conciliative e dei requisiti individuali, richiesti ai fini dell'imparzialità dell'opera.
9. Le parti possono richiedere all'Organismo la sostituzione del mediatore nei casi di cui all'art. 51 c.p.c. In caso di accoglimento dell'istanza il Responsabile dell'Organismo nominerà altro mediatore. Il Responsabile dell'Organismo provvederà parimenti alla sostituzione del mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall'organismo medesimo.
10. Ove si renda necessario e secondo quanto previsto dalla legge, il Responsabile dell'Organismo può individuare un co - mediatore che affianchi il mediatore nell'esercizio della sua funzione.
11. Solo in casi particolari ovvero qualora la controversia lo renda assolutamente necessario, su richiesta del mediatore, il Responsabile, per il tramite della Segreteria, individua un esperto, specificamente preparato in mediazione, iscritto nell'albo dei consulenti e dei periti presso il Tribunale, seguendo le indicazioni fornite dallo stesso mediatore e/o dalle parti.
La nomina è subordinata all'accordo delle parti, le quali si impegnano altresì a sostenerne gli oneri secondo i compensi previsti sulla base del Tariffario stabilito per i consulenti tecnici del Tribunale, salvo diverse tariffe migliorative concordate anche con gli ordini professionali. Al pagamento dell'esperto provvederanno direttamente le parti. All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e l'imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza.
12. L' ufficio di Responsabile dell'Organismo é incompatibile con la nomina come mediatore.
13. Requisito necessario per l'iscrizione all'elenco dei mediatori dell'Organismo é l'attestato di partecipazione a un corso specifico di formazione, perfezionamento o specializzazione, tenuto secondo i criteri e secondo le modalità definite dal Ministero di Giustizia. I mediatori iscritti nell'elenco devono svolgere la loro attività nel rispetto del Codice Etico e devono mantenere i livelli qualitativi richiesti dall'Organismo, frequentando corsi di formazione e di aggiornamento, partecipando altresì nel biennio di aggiornamento e nelle forme del tirocinio assistito ad almeno venti casi di mediazione presso gli organismi iscritti ,come specificato al seguente art. 8 bis

8 - Cause di incompatibilità e garanzie di imparzialità del mediatore.

1. Il regolamento stabilisce le cause di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico; in ogni caso, i Giudici di pace ed i magistrati onorari, finché dura il loro mandato, non possono svolgere attività di mediazione.

2. Il mediatore non può accettare la nomina quando:
 - a) abbia in corso rapporti o relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti;
 - b) una delle parti del procedimento sia assistita da professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.
3. In ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza.
4. Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.
5. Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.
6. Il mediatore non può essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all'organismo presso cui è iscritto o relativamente al quale è socio o riveste una carica a qualsiasi titolo; il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino la professione negli stessi locali.

Art. 8 bis - TIROCINIO ASSISTITO

1. Presso l'Organismo è consentito, a qualunque Mediatore Professionale e su semplice domanda, lo svolgimento del Tirocinio Assistito previsto dall'art.4 comma 3 lett. b) di cui al D.M. 180/10 successive modifiche e integrazioni.
2. Il Tirocinio Assistito è regolamentato dall'Organismo per il tramite del proprio Direttivo, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge e dai suoi regolamenti attuativi, al fine di garantire il regolare svolgimento del medesimo, nel rispetto degli imprescindibili principi di efficienza, riservatezza, correttezza, imparzialità, professionalità, serietà.
3. Ad un Mediatore, nell'ambito del procedimento di mediazione al medesimo assegnato, possono essere affiancati uno o più tirocinanti.
4. Il Tirocinio è gratuito.
5. Il Tirocinante non ha diritto ad alcun compenso per l'attività prestata nell'espletamento del tirocinio assistito presso l'Organismo.
6. Il Tirocinante è tenuto al rispetto di quanto stabilito a carico del Mediatore dalla Legge, Codice Deontologico, Regolamento e Codice

Etico.

Anche al Mediatore Tirocinante si applicano le prescrizioni di cui all'art. 8 del Regolamento.

7. Al Tirocinante che abbia svolto regolarmente il Tirocinio, sentito il Mediatore presso il quale ha svolto il medesimo, verrà rilasciato dall'Organismo, per il tramite del Responsabile, relativo attestato.
8. Le parti verranno portate a conoscenza in merito alla presenza dei mediatori-tirocinanti che presenzieranno alla procedura, facendo presente che gli stessi, in ogni caso sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità, e riservatezza rispetto all'intero procedimento di mediazione.

Art. 9 - Riservatezza.

1. Il procedimento di mediazione é riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato.
2. Il mediatore, le parti, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.
3. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
4. Parimenti, il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono all'incontro non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di mediazione. A tal fine, tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione di riservatezza.
5. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel corso di un eventuale successivo giudizio, arbitrato o procedimento contenzioso promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto, anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
6. Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti della Segreteria, il Responsabile, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare davanti all'autorità giudiziaria o ad altra autorità o deferire il giuramento decisorio sui fatti, sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni acquisite nel procedimento di mediazione e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.

Art. 10 - Incontro di mediazione.

1. Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti. Alcune fasi della mediazione possono svolgersi (previo consenso di tutte le parti) in videoconferenza, su indicazione del mediatore.

2. Le parti partecipano all'incontro personalmente **con l'assistenza obbligatoria di un avvocato nella mediazione obbligatoria e disposta dal giudice ex art. 5 comma 1bis e comma 2 del d. lgs. N. 28/2010 al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura.** Nella mediazione c.d. facoltativa le parti possono partecipare senza l'assistenza di un avvocato. In casi particolari, tramite apposita delega scritta, possono farsi sostituire da un proprio rappresentante informato dei fatti e munito dei necessari poteri. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia. Tutte le procure rilasciate ai fini rappresentativi della parte assente, devono essere conferite con procura sostanziale notarile rilasciata ad altro soggetto che può essere anche il proprio difensore così come sancito con sentenza della corte di cassazione n. 8473/2019.

Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nel medesimo primo incontro, invita le parti ed i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.

3. Al termine di ciascun incontro il mediatore dà atto per iscritto dei soggetti presenti all'incontro o della mancata partecipazione.

4. Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo.

5. Nei casi di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto legislativo 28/2010, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'art 11, comma 4 del D.Lvo 28/2010.

6. In caso di mancata adesione o partecipazione al tentativo di mediazione di un o più parti, il mediatore non può formulare la proposta. Quando le parti ne facciano concorde richiesta, il mediatore formula una proposta di conciliazione qualora disponga degli elementi necessari.
7. Prima di formulare la proposta, il mediatore informa le parti delle conseguenze dell'art. 13 D.lgs. 28/010 ovvero che se il provvedimento che definisce il giudizio:
 - a) corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condannerà al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, ivi compresi i compensi dovuti al mediatore e all'esperto eventualmente nominato, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto;
 - b) non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato.
8. Il mediatore nella formulazione della proposta è tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.
9. La Segreteria comunica alle parti per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal mediatore.
10. Le parti fanno pervenire alla Segreteria dell'Organismo, per iscritto ed entro sette giorni dalla ricezione della proposta, l'accettazione o il rifiuto della proposta stessa. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.
11. Il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta:
 - a) se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di mediazione;
 - b) nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente;
 - c) in caso di mancata partecipazione alla mediazione di una o più parti;
 - d) in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi.
12. Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere

ritenuti riservati.

13. Sentite le parti, l'organismo può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge.
14. Agli incontri di mediazione possono assistere , ai fini dell'espletamento del tirocinio assistito, mediatori anche esterni all'organismo, su apposita richiesta scritta presentata alla segreteria.

Art. 11 - Conclusione del procedimento di mediazione.

1. Il procedimento si conclude:
 - a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti, salvo quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs 28/2010 e dall'art. 5 comma 6 del presente regolamento ;
 - b) quando le parti raggiungono un accordo;
 - c) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore;
 - d) (...)
 - e) decorsi **tre** mesi dalla proposizione della domanda di mediazione.
2. In caso di sospensione o cancellazione d'ufficio dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'Organismo scelto dalle parti, entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione.
3. Se è raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale contenente il testo dell'accordo medesimo. Ove richiesto dalle parti, il mediatore fornirà le indicazioni circa le formalità necessarie secondo la legge per il caso in cui l'accordo di conciliazione contempli la conclusione di un contratto o il compimento di un atto previsto dall'art. 2643 c.c.
4. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
5. Il processo verbale è depositato presso la segreteria e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.
6. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto, come tutti gli oneri e obblighi derivanti dall'accordo medesimo, sono assolti dalle parti.
7. Qualora non si pervenga a un accordo, il mediatore redige un processo verbale con il quale dà atto della mancata conclusione dell'accordo.

Ove sia stato richiesto dalle parti od ove lo abbia ritenuto opportuno, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo il mediatore, nel redigere il processo verbale, dà, inoltre, atto, della proposta di mediazione dallo stesso sottoposta alle parti. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere

8. Scheda di valutazione del servizio. Al termine del procedimento di mediazione a ogni parte del procedimento viene consegnata la scheda per la valutazione del servizio , il cui modello è allegato al presente regolamento.

Copia della scheda, con la sottoscrizione della parte e l'indicazione delle sue generalità , deve essere trasmessa per via telematica o per via fax al responsabile dell'Organismo.

Art. 12 - Indennità.

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di €. 40,00 oltre IVA di legge per le liti di valore fino a €. 250.000,00 e di € 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive e documentate (art. 16, comma 2, del d.m. n. 180/2010 come modificato dall'art. 7 del d.m. n. 139/2014). Detti versamenti saranno effettuati dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente regolamento .
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
 - a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare, nelle materia facoltative;
 - b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
 - c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
 - d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà

per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;

e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento .

5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

9. Le spese di mediazione sono corrisposte, **in misura non inferiore alla metà, all'esito del primo incontro di mediazione nel caso in cui le parti esprimano il parere favorevole di cui all'art. 10 comma 2 del presente regolamento. Nel caso previsto dall'art. 5 comma 6 del presente regolamento, nessun compenso è dovuto all'organismo di mediazione.** Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di

nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.

11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.
14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente regolamento sono derogabili.

Art. 12bis – Patrocinio a spese dello Stato.

1. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art 5 comma 1bis D. Leg 28/2010, ovvero è disposta dal Giudice ai sensi dell'art. 5 comma 2 del medesimo Decreto, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al D.P.R. 30/05/2002 n. 115 e successive modifiche. A tal fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

Art. 13 - Diritto di accesso.

1. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate ovvero riservati al solo mediatore, cui ha accesso la sola parte depositante.
2. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura.

Art. 14 - Adempimenti e responsabilità delle parti.

1. Sono di esclusiva responsabilità delle parti:

a) la proponibilità della domanda, con riferimento alla materia ed alle

ragioni della richiesta;

- b) la qualificazione della natura della controversia;
- c) la forma e il contenuto dell'atto con cui la parte conferisce delega al proprio rappresentante di cui all'art. 3 del presente Regolamento;
- d) la veridicità e correttezza delle dichiarazioni inerenti alla richiesta di gratuito patrocinio, ove previsto; l'indicazione del valore della controversia;
- e) l'individuazione dei soggetti nei confronti dei quali la domanda viene presentata;
- f) la dichiarazione, che la parte rilascia contestualmente al deposito della domanda di mediazione, di non avere avviato presso altri Organismi la medesima procedura.

2. L'Organismo non può essere comunque ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni, conseguenti a

- a) mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell'Organismo.

In questo caso uniche responsabili sono le parti interessate.

3. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, è fatta salva la possibilità per la parte attivante in aggiunta all'Organismo di effettuare a propria cura la comunicazione del deposito della domanda di mediazione, anche senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione.

Art. 15 - Norme finali.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tempio Pausania detta, con apposite delibere, disposizioni di natura transitoria disciplinanti le fasi di avvio dell'operatività dell'Organismo, di formazione dell'elenco dei conciliatori e di inizio delle procedure di conciliazione da essa amministrate.

Data 29.7.2011

Modificato in data 13.1.2012

Modificato in data 7.11.2013

Modificato in data 14.06. 2021

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

ALLEGATO A)

TARIFFE DELLA CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE

(D.Lgs n. 28/2010 - d.m. n. 180/2010 come
modificato dall'art. 7 del d.m. n. 139/2014 e s.m.)

Spese amministrative per l'avvio della procedura:

€ 40,00 + IVA per ciascuna parte oltre spese vive documentabili e accessori di legge per le liti di valore fino ad € 250.000,00 e di € 80,00 + IVA per le liti di valore superiore ad € 250.000,00.

Valore della lite - Spesa (per ciascuna parte)	Valori con la riduzione per le materie obbligatorie (per ciascuna parte)
Fino a Euro 1.000: <u>Euro 65</u>	Fino a Euro 1.000: Euro 43
da Euro 1.001 a Euro 5.000: <u>Euro 130</u>	da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 86
da Euro 5.001 a Euro 10.000: <u>Euro 240</u>	da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 160
da Euro 10.001 a Euro 25.000: <u>Euro 360</u>	da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 240
da Euro 25.001 a Euro 50.000: <u>Euro 600</u>	da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 400
da Euro 50.001 a Euro 250.000: <u>Euro 1.000</u>	da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro 666
da Euro 250.001 a Euro 500.000: <u>Euro 2.000</u>	da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 1.000
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: <u>Euro 3.800</u>	da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 1.900
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: <u>Euro 5.200</u>	da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro 2.600
Oltre Euro 5.000.000: <u>Euro 9.200</u>	Oltre Euro 5.000.000: Euro 4.600

L'importo massimo del compenso per ciascun scaglione di riferimento può essere aumentato in misura non superiore a 1/5 (un quinto) tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare nelle mediazioni facoltative.

L'indennità di mediazione determinata in base al valore della lite, per ciascuno scaglione di riferimento, come determinato dalla tabella di cui sopra, comprende i costi di amministrazione e l'onorario del mediatore; gli importi in oggetto dovuti da ciascuna delle parti vanno maggiorate degli accessori di legge.

Per quanto attiene ai criteri di determinazione indennità, si riportano le disposizione di cui all' art.12 del regolamento:

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione e l'onorario del mediatore.

2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di €. 40,00 oltre IVA di legge per le liti di valore fino a €. 250.000,00 e € di € 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive e documentate (art. 16, comma 2, del d.m. n. 180/2010 come modificato dall'art. 7 del d.m. n. 139/2014). Detti versamenti saranno effettuati dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella sopra riportata tabella A.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
 - a. può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare nelle mediazioni facoltative;
 - b. deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
 - c. deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 28/2010;
 - d. nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28/2010, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
 - e. deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
9. Le spese di mediazione sono corrisposte, **in misura non inferiore alla metà, all'esito del primo incontro di mediazione nel caso in cui le parti esprimano il parere favorevole di cui all'art. 10 comma 2 del presente regolamento. Nel caso previsto dall'art. 5 comma 6 del presente regolamento, nessun compenso è dovuto all'organismo di mediazione.** Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del predetto decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 decreto legislativo n. 28/2010 .
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28/2010. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A di cui sopra sono derogabili.

ALLEGATO B)

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI DI MEDIAZIONE IN VIA TELEMATICA-DA REMOTO E ADEMPIMENTI CONNESSI DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TEMPIO PAUSANIA APPROVATO DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE IN DATA 14.06.2021.

Il procedimento di Mediazione da remoto come previsto dall'art 3 n 4 del D.Lgs.28/2010 e nel rispetto degli artt. 9 e 16 n 3 del citato D.lgs e dell'art 7 n 4 del D.M. 180/2010, è attuabile solo ed esclusivamente se tutte le parti hanno manifestato espressamente il loro consenso ad adottare questa modalità di svolgimento degli incontri di mediazione.

Per lo svolgimento delle mediazioni da remoto, con modalità telematica in video conferenza l'Organismo di Mediazione si avvale del software "Microsoft Teams" mediante utilizzo della piattaforma integrata ad accesso riservato, specificamente progettata per la gestione di processi di comunicazione audio/video e scambio di informazioni in formato elettronico, in ossequio al provvedimento 10.03.2020 del Direttore Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero Giustizia (Prot. Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria n. 3413.ID del 07-10.03.2020).

Fino oggi, tale opportunità di svolgimento della mediazione in videoconferenza, era consentita in forza del protocollo ODM del 02.11.2020.

Il servizio telematico è disciplinato dalle previsioni delle norme contenute ai punti seguenti, per quanto non specificatamente disposto nel Regolamento Generale di cui sopra,

MODALITA' OPERATIVE

1) L'utilizzo della modalità telematica è alternativa o combinata alle modalità tradizionali di svolgimento della mediazione.

Contestualmente al deposito della domanda di mediazione, la parte istante specificherà (indicandolo nel relativo modulo e/o indicandolo nella relativa PEC di invio) se intende avvalersi della procedura di svolgimento delle mediazioni da remoto. La parte invitata, contestualmente all'adesione, darà atto (indicandolo nel modulo di adesione e/o nella relativa pec di invio) se presta l'assenso all'utilizzo della procedura da remoto.

2) La piattaforma utilizzata è "Microsoft Teams", idonea a garantire la protezione dei dati personali in base al Regolamento UE 2016/279, l'Organismo potrà comunque adottare altre piattaforme nel rispetto sempre della riservatezza dei dati personali, della sicurezza delle comunicazioni e dell'uguale capacità di accesso dei partecipanti, così come richiesto dal predetto Regolamento Europeo.

Il compenso per il costo, sé e ove previsto, per lo svolgimento del procedimento di mediazione per via telematica si aggiunge al costo di avvio della mediazione ed è dovuto per ciascuna parte che partecipa alla mediazione e dovrà essere versato prima dell'avvio della videoconferenza

secondo le modalità che sono specificate dalla Segreteria.

3) La mediazione si svolgerà con collegamento telematico solo a seguito del manifestato assenso di tutte le parti; in difetto il procedimento si svolgerà secondo le modalità ordinarie previste dal Regolamento, salve sempre le eventuali e necessarie precauzioni dovute al perdurare della emergenza sanitaria.

4) Nell'eventualità in cui tutte le parti acconsentano allo svolgimento delle mediazioni da remoto, le stesse dovranno indicare, con comunicazione a mezzo PEC alla Segreteria dell'Organismo di Mediazione, per ciascuna parte e per ciascun difensore, l'indirizzo di posta elettronica che verrà utilizzato per il collegamento con Teams, cui il mediatore comunicherà le modalità di collegamento. Nell'ipotesi in cui la parte e l'avvocato si colleghino dallo stesso dispositivo, la parte dovrà indicare unicamente l'indirizzo di posta elettronica del difensore.

5) L'accesso alle "stanze virtuali" sarà riservato alle sole parti del procedimento di mediazione (nonché a eventuali consulenti tecnici, se nominati o al notaio incaricato dalle parti per la stesura dell'accordo conciliativo, previo consenso delle parti). La parte potrà partecipare mediante collegamento autonomo oppure unitamente al proprio difensore presso il suo studio professionale. Il mediatore si collegherà dal proprio studio professionale e/o comunque da luogo idoneo a garantire il rispetto della riservatezza.

6) E' vietata la registrazione ed ogni altra forma di conservazione dei dati relativi allo svolgimento degli incontri.

Al fine di garantire il regolare e ordinato svolgimento dell'incontro, durante la sessione di videoconferenza le parti collegate non dovranno oscurare la telecamera, che dovrà essere tenuta attiva, non potranno allontanarsi, se non per comprovate ragioni di necessità e dandone avviso agli altri partecipanti collegati, dovranno garantire che nel corso del collegamento siano presenti solo i soggetti autorizzati a presenziare, dovranno inoltre attenersi alle istruzioni del mediatore il quale, garantendo il contraddittorio, ha la facoltà di dare e togliere la parola. Infine, le parti dovranno premunirsi dei documenti sui cui intendono discutere o che intendono condividere, se non già forniti al mediatore. In caso contrario il mediatore potrà valutare di interrompere o aggiornare l'incontro.

7) La Segreteria o il Mediatore invitano le parti e gli avvocati a partecipare all'incontro telematico, indicandone il giorno e l'ora e fornendo le informazioni necessarie e il link di collegamento per accedere alla piattaforma. Il link inviato alle parti per l'utilizzo della piattaforma telematica è personale e non cedibile a terzi; lo stesso è da custodire con cura in quanto necessario per gli incontri successivi. L'Organismo non è pertanto responsabile in caso di malfunzionamenti o anomalie nel caso in cui le parti facciano un utilizzo difforme del suddetto link. Alla data e l'ora stabiliti per l'incontro, il Mediatore dà avvio alla seduta telematica facendo accedere gli avvocati e le parti alle rispettive "stanze virtuali".

8) Il Mediatore utilizzerà le consuete modalità di svolgimento, sia in sessioni congiunte sia in sessioni separate. Sarà altresì possibile svolgere l'incontro in via "telematica mista": trattazione della mediazione con Mediatore in presenza di una o più parti e con contestuale collegamento telematico di una o più parti.

9) Allegazioni successive sia al deposito dell'istanza di mediazione sia alla relativa adesione, potranno essere effettuate tramite invio per posta elettronica al Mediatore e, qualora si tratti di documenti non riservati, con invio all'indirizzo di posta elettronica indicato dal difensore dell'altra parte o direttamente all'interno della sessione in corso utilizzando la funzione condivisione dei documenti presente in Teams, nonché alla Segreteria.

10) Il verbale dell'incontro di mediazione insieme all'eventuale accordo in formato pdf verrà anticipato tramite lettura e condivisione della schermata con le parti, quindi il file verrà condiviso dal Mediatore con le parti e i procuratori per posta elettronica, PEC o caricamento sulla piattaforma.

11) Le parti private che parteciperanno all'incontro di mediazione da una postazione separata dal proprio difensore dovranno essere dotate di firma digitale in corso di validità ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale (CADES, PAdES o sistema SPID) o, in alternativa, di stampante e scanner al fine di garantire la possibilità di sottoscrivere analogicamente il verbale e l'eventuale accordo.

12) Il difensore con la propria firma digitale sul verbale e/o accordo certifica anche l'autografia della sottoscrizione della parte assistita. Il Mediatore trasmette telematicamente per via posta elettronica ordinaria o certificata il verbale e l'eventuale accordo alle parti private per la firma (digitale o analogica) e ai procuratori per la sottoscrizione digitale. Il difensore al fine di poter certificare con la propria firma digitale la sottoscrizione del proprio assistito dovrà essere munito di apposita procura, ex art. 83 comma 20bis L. n. 27/2020, come da modello a disposizione sul sito dell'Ordine.

Il procedimento si concluderà con la trasmissione al Mediatore del file, contenente il verbale e l'eventuale accordo, firmato da tutte le parti e da tutti i procuratori, entro la conclusione della sessione stessa.

Il Mediatore sottoscriverà digitalmente il file ai fini dell'esecutività dell'accordo.

Il verbale così sottoscritto costituirà l'originale informatico depositato presso la Segreteria che rilascerà duplicato informatico alle parti che ne facciano richiesta.

13) A richiesta di una delle parti, l'accordo e il verbale conclusivo potranno essere sottoscritti in presenza, presso la sede dell'Organismo, con fissazione di nuovo apposito incontro e salve sempre le eventuali e necessarie precauzioni dovute al perdurare della emergenza sanitaria.

14) L'eventuale disconnessione del segnale video durante la sessione sarà motivo di sospensione della stessa e, in tal caso, seguirà nuova convocazione.

15) Il deposito della domanda di mediazione, con richiesta di svolgimento con modalità telematiche e l'adesione allo svolgimento con tali modalità, comporta l'accettazione di quanto previsto nelle sopra estese indicazioni.

16) Il presente regolamento sostituisce il predetto protocollo dell'ODM del 02.11.2020, a partire dal 01.08.2021.

Allegato C

Alla Camera di Conciliazione Forense Tempio Pausania
Dipartimento del Consiglio dell'Ordine di Avvocati di Tempio Pausania
iscritta al numero 821 del Registro degli Organismi abilitati a svolgere la
mediazione di cui all'art. 3 del D.l. 18 ottobre 2010 n. 180

SCHEDA DI VALUTAZIONE

nella procedura di conciliazione RG N: _____

PROMOSSA DA:

NEI CONFRONTI DI:

MEDIATORE NOMINATO:

INCONTRO AVVENUTO IN DATA: _____

OGGETTO DELLA CONTROVERSIA:

VALORE DELLA CONTROVERSIA: _____

Il sottoscritto: _____

Esprime le seguenti notizie e valutazioni circa il servizio di mediazione prestato:

a) N.di giorni, dal deposito della domanda, entro il quale si è tenuto il 1° incontro con il mediatore;

b) Chiarezza e facilità di uso dei moduli forniti dall'Organismo di mediazione:

☐ insufficiente - ☐ sufficiente - ☐ buono - ☐ ottimo

c) Efficienza e tempestività della Segreteria amministrativa dell'Organismo di mediazione

☐ insufficiente – ☐ sufficiente – ☐ buono – ☐ ottimo

d) Efficienza e professionalità del mediatore

☐ insufficiente – ☐ sufficiente – ☐ buono – ☐ ottimo

e) Grado di soddisfazione circa l'utilizzo del servizio di mediazione prestato

☐ insufficiente – ☐ sufficiente – ☐ buono – ☐ ottimo

f) Eventuali considerazioni e/o suggerimenti: _____

Tempio Pausania, il

Firma